

Decreto Milleproroghe

Comunicazioni dati IVA e invio dell'Intrastat acquisti

**Abrogazione dell'obbligo di comunicazione dei beni concessi
in godimento a soci e familiari dell'imprenditore**

Durante l'esame in Commissione al Senato del decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (cd. "milleproroghe", A.S. 2630), sono stati approvati diversi emendamenti che, dovrebbero in data odierna essere trasfusi nel maxi-emendamento sul quale il Governo ha posto la fiducia per giungere in tempi rapidi alla conversione del citato decreto.

Con un primo emendamento sono stati modificati, come da tempo richiesto dalla Confederazione, i termini, per il 2017, di trasmissione obbligatoria dei dati delle fatture attive e passive:

- i dati relativi al primo semestre dovranno essere trasmessi entro il 16 settembre 2017 (attualmente la scadenza è fissata al 25 luglio 2017);
- i dati relativi al secondo semestre dovranno essere trasmessi entro il mese di febbraio 2018 (ad oggi vige l'obbligo di trasmissione trimestrale).

La Confederazione continuerà a sostenere la richiesta che dal 2018 la comunicazione assuma una periodicità annuale.

Preme sottolineare, invece, che la trasmissione dei dati delle liquidazioni IVA continuerà ad avere cadenza trimestrale secondo i termini originariamente previsti (cfr. articolo 21 D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di bilancio 2017).

Con un altro emendamento, è stato invece reintrodotta uno degli adempimenti appena soppressi dal decreto-legge "fiscale" di fine anno.

Come noto, il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'articolo 4, comma 4, lett. b), ha soppresso, dal 1° gennaio 2017, i modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE. **La nuova disposizione emendata** (nuovo comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto legge "milleproroghe"), prevede che **gli obblighi di comunicazione, in vigore sino allo scorso anno**, relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi **sono prorogati al 31 dicembre 2017**.

I successivi nuovi commi 4-ter e 4-quater rinviano ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore delle dogane e dell'ISTAT, con effetti dal 2018, l'individuazione di misure di semplificazione di tali obblighi di comunicazione a fini statistici.

Nulla cambia, quindi, per il 2017 in merito all'invio dei modelli Intrastat acquisti, che dovrà avvenire con le consuete scadenze (giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento - mensile, o trimestrale).

La Confederazione rappresenterà, nelle sedi opportune, il proprio dissenso sulla modalità con cui il legislatore ha operato, obbligando i contribuenti a modificare *in itinere* la propria attività, senza dare certezza alcuna sulla modalità di assolvimento degli obblighi. Si crea, infatti, una **criticità per i soggetti con periodo di riferimento mensile**, relativamente agli acquisti di gennaio 2017: l'obbligo di invio (ancora non entrato in vigore) potrebbe essere ripristinato

dopo la scadenza del 25 febbraio 2017 o in prossimità della stessa (il "milleproroghe", infatti, deve essere convertito in legge entro il 28 febbraio p.v.).

La soluzione potrebbe essere quella di permettere una regolarizzazione dell'invio tardivo, da effettuarsi entro una scadenza successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto.

E' consigliabile, quindi, mantenere, ove possibile, la scadenza del 25 febbraio prossimo, per i soggetti mensili, considerato che il decreto legge, già all'esame dell'aula del Senato e che successivamente sarà trasmesso alla Camera dei deputati per una veloce trattazione, sarà con ogni probabilità convertito senza ulteriori modifiche.

Il medesimo emendamento prevede anche la soppressione di alcuni adempimenti. **Si segnala, in particolare, l'abrogazione dell'obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento a soci e familiari e dei finanziamenti:** il nuovo comma 4-quinquies dell'articolo 13 sopprime, infatti, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell'articolo 2, D.L. n. 138/2011.

Infine, si evidenzia che, sempre in sede di conversione, **è stata prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% relativa all'IVA corrisposta per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.**

Formazione

Manutentori di cabine elettriche, aperte le iscrizioni al corso di formazione

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per manutentori di cabine elettriche in media e bassa tensione del cliente finale ai sensi della norma CEI 78-17.

Il percorso, organizzato da Confartigianato imprese di Viterbo in collaborazione con Assocert (Associazione Italiana per il sostegno e controllo della conformità dei prodotti, delle professioni e delle certificazioni) fornisce le conoscenze essenziali per l'adempimento a quanto richiesto appunto dalla norma elaborata dal CEI, il Comitato Elettro-

tecnico Italiano.

Durante la giornata formativa di 8 ore verranno trattati argomenti relativi alla legislazione per arrivare alle caratteristiche costruttive dei locali delle cabine di trasformazione, ai dispositivi di protezione ed alla dichiarazione di adeguatezza. Il corso proseguirà con la pianificazione e la programmazione della manutenzione delle cabine elettriche e la compilazione delle relative schede per terminare con l'illustrazione delle procedure di lavoro, delle qualifiche richieste dalla normativa, dei dispositivi di protezione individuale e delle proce-

dure di sicurezza.

Il corso sarà erogato da personale docente con comprovata esperienza in ambito impiantistico e industriale sulle tematiche oggetto delle materie stesse delle lezioni. A conclusione del corso ogni partecipante che avrà partecipato all'intero percorso e che avrà superato con profitto il test di apprendimento riceverà l'attestato di frequenza.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni è possibile contattare gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo al nr. 0761.33791 o all'indirizzo e-mail info@confartigianato.vt.it

Sentenze

Cassazione: scarico reflui industriali

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5239 del 3 febbraio scorso, ha stabilito che non è possibile contestare **il reato di scarico di reflui industriali senza autorizzazione ex articolo 137, D. Lgs. 152/2006, se lo scarico è frutto di condotta negligente accidentale**, ovvero non programmato. I Giudici hanno dichiarato che non si

può pretendere la presentazione di un'autorizzazione allo scarico se lo stesso non sia programmato o almeno ragionevolmente prevedibile; se non è possibile dimostrare che lo sversamento si fosse potuto verificare, il soggetto risponde di superamento dei limiti tabellari, ma non di mancata autorizzazione.

Trasmissione dati relativi alle spese funebri e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Dopo la scadenza del 9 febbraio scorso, per la trasmissione al sistema TS di dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie relative al 2016, è il turno di agenzie di pompe funebri e condomini.

Scade il **28 febbraio 2017** il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle **spese funebri**, con indicazione **dal 2016 del codice fiscale del defunto, dei soggetti intestatari del documento fiscale e della quota parte di spesa** sostenuta da ogni soggetto che ha concorso al pagamento dell'evento funebre. Si ricorda che, analogamente allo scorso anno, **non è richiesta l'indicazione della relazione di parentela con il defunto**.

Analogamente, per gli **amministratori di condominio**, che devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per l'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Conf@News

La newsletter per gli Artigiani e le piccole e medie Imprese di Viterbo

Proprietario ed editore:

Confartigianato imprese di Viterbo
Via I. Garbini, 29/G
01100 - Viterbo

Tel. 0761.33791

Fax 0761.337920

E-mail: newsletter@confartigianato.vt.it

Web:

www.confartigianato.vt.it

Direttore Responsabile
Yuri Gori

Registro Stampa
del Tribunale di Viterbo
Nr. 6/11 del 18.04.2011



Perché affidarsi ad un broker?

Affidarsi ad un **broker assicurativo** significa avere un consulente per la **gestione dei rischi** a 360 gradi e avere accesso ai prodotti più innovativi e completi offerti dal mercato. Il broker di assicurazioni esercita professionalmente un'attività di intermediazione che mette in relazione i propri clienti con le compagnie assicurative, **alle quali non è legato da alcun impegno**. Questa libertà permette al broker di confrontare e scegliere **le soluzioni assicurative** più adatte al cliente, sia in termini economici che di coperture offerte

Quali benefici comporta?

La capacità tecnica, il potere contrattuale con le Compagnie per ottenere tassi vantaggiosi, la costante ricerca di un approccio innovativo a tutti i problemi assicurativi e il continuo monitoraggio del mercato assicurativo, sono le caratteristiche principali che un **broker assicurativo** mette a disposizione dei propri clienti al fine di ottenere un continuo miglioramento sostanziale delle condizioni tecniche ed economiche.

Oggi, grazie alla convenzione tra la **CONFARTIGIANATO di Viterbo** e la società **CAPITAL Management Group Broker**, ogni associato potrà avere la possibilità di affacciarsi al mondo assicurativo in maniera efficiente ed efficace.

Per ulteriori informazioni, consulenza e preventivi (in alcun modo vincolanti) potete contattare la sede della CONFARTIGIANATO di Viterbo, nella persona del direttore dr. Andrea de Simone, o direttamente la società CAPITAL Management Group Broker ai seguenti recapiti:

Edgardo Santaniello

Area Manager

Cell.: 3356573817

Uff.: 0765-689265

edgardo.santaniello@capital-group.it

www.capital-group.it

Convenzioni Confartigianato

Peugeot, nuova opportunità per le imprese Confartigianato



tuali di sconto, mentre per la Peugeot 308 la riduzione è del 19%, fino ad arrivare ad uno sconto del 30% per la Peugeot 508. I vantaggi, riservati alle imprese Confartigianato, sono estesi anche ai veicoli commerciali. In questo caso è possibile acquistare il Peugeot Boxer VU usufruendo di uno sconto sul prezzo di listino pari al 33%.

Una nuova opportunità per le imprese associate Confartigianato: la Convenzione con PEUGEOT Italia che consente di acquistare, a condizioni di particolare favore, autovetture e veicoli commerciali del marchio PEUGEOT.

La Convenzione offre una scontistica variabile applicata sui prezzi di listino al pubblico con riduzioni di prezzo che variano da modello a modello. Infatti è possibile acquistare il nuovo SUV Peugeot 2008 e il nuovo SUV Peugeot 3008 beneficiando di importanti percen-

L'impresa associata a Confartigianato Imprese, per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento, dovrà, all'atto della prenotazione del veicolo, consegnare alla Concessionaria Peugeot Partner l'attestato in originale, rilasciato su carta intestata dell'Associazione Territoriale Confartigianato, comprovante la regolare situazione associativa oppure la tessera associativa valida per l'anno 2017. Per ottenere ulteriori informazioni le imprese interessate possono rivolgersi agli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo al nr. 0761.33791 o all'indirizzo e-mail info@confartigianato.vt.it.

Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su



@ConfartVt

<http://issuu.com/confartigianato-viterbo>



**Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno
allo sviluppo del nostro paese.
Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi.**

Ambiente

Gara per la concessione del Sistri e valutazione della qualità dell'aria



SISTRI

Il 1° febbraio scorso il Consip ha riaggiudicato la **gara per la concessione del SISTRI**; la prima aggiudicazione della gara relativa ad agosto 2016 era stata annullata in autotutela, come stabilito dalla sentenza del Tar Lazio n. 2000 del 6 febbraio 2017.

Il D. L. 244/2016 (cd. Milleproroghe) con modifica dell'articolo 11 del D. L. 101/2013 ha riformulato, inoltre, le coordinate temporali, che vanno a sancire il termine del periodo transitorio, cd. "doppio binario" ed il passaggio alla

del 26 gennaio 2017, ha dato attuazione alla **Direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015**, che modifica taluni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la **valutazione della qualità dell'aria ambiente**.

E' stato necessario procedere ad un adeguamento nazionale della normativa di attuazione, siccome la Direttiva 2008/50 è stata oggetto di modifiche significative, in particolare, da parte

piena operativa del Sistema, fissandole nella più vicina data tra il subentro del nuovo gestore del Sistri ed il 31/12/2017.

Valutazione della qualità dell'aria ambiente

Il Ministero dell'Ambiente, con Decreto

della direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015 che ha modificato alcuni allegati (sia della precedente direttiva 2004/107/CE che della 2008/50/CE) relativamente ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati ed all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.

La Direttiva 2008/50/CE relativa alla "qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, ed è stata recepita nel nostro ordinamento con D. Lgs. n.155/2010, poi modificato dal decreto legislativo 24 dicembre 2012, n. 250.

Con legge 234/2012 si stabilì che le norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, sarebbero state adottate con successivi decreti del ministero dell'Ambiente.

Di conseguenza, il DM 26/1/2017 modifica, adeguandoli alle disposizioni europee, gli allegati I, III, VI (sostituito) e IX del D. Lgs. n.155/2010.

VIA
ALLA GARA

TUTTI GLI APPALTI PUBBLICI
A PORTATA DI CLICK!

Gratuito per le imprese associate

Informazioni: Tel. 0761.33791



ANA-EPA
Confartigianato
Edilizia



Edilizia e Appalti pubblici

Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell'**ANAC**, che recepiscono integralmente le istanze promosse anche da **ANAEPAC-Confartigianato Edilizia** in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall'art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all'art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all'art. 95 comma 13.

Nel condividere i principi e le finalità sottese all'introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un'ottica di **efficientamento** del sistema e di promozione della **qualità** degli **operatori economici**, l'Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall'altra, al fine di consentire l'effettiva implementazione dell'istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.

Il **rating di impresa**, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di **premierità**, ma anche di **penalità**, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole **aggravio burocratico** per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza con-

tere che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di **qualificazione dei lavori** mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).

Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l'accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su **base volontaria** e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come **criterio premiante**, in luogo del **rating di legalità**. Quest'ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione in tema di appalti.

Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell'offerta, continua l'ANAC, "andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a



trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l'ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all'art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l'**esperienza passata** degli operatori economici già presenti sul mercato".

La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l'inevitabile risvolto di un azzeccamento della **storia professionale** delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all'avvio del sistema. Di qui l'ipotesi di attribuire rilievo positivo all'assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente

LA GARANZIA

SEI TU

Puoi accedere al microcredito
 senza avere tutte le garanzie
 che richiede la tua banca.

SCOPRI COME >

Presso gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo



Finanziamenti

La cessione del quinto per dipendenti e pensionati

Si tratta di un finanziamento riservato a lavoratori dipendenti e pensionati che permette di richiedere fino a Euro 75.000,00: Si può rimborsare l'importo richiesto in **comode rate, fisse e costanti**, non superiori alla quinta parte dello stipendio netto o pensione.

Comodità per pagamento delle rate che viene **effettuato direttamente** dal datore di lavoro o dall'ente previdenziale con addebito in busta paga o su cedolino della pensione.

Tranquillità in quanto il prestito prevede una polizza assicurativa contro rischi vita e perdita del lavoro.

Riservatezza: per ottenere il finanziamento non è richiesta alcuna motivazione e non si richiedono garanti

Il finanziamento tramite la **Cessione del Quinto della Pensione** prevede una durata **fino a 120 mesi** e l'erogazione si effettua **anche in presenza di altri eventuali altri finanziamenti** (prestiti personali, mutui, ecc..). È anche **possibile rinnovare** prestiti di Cessione già presenti, nel caso ricorrano le condizioni di legge, ottenendo quindi **NUOVA LIQUIDITA'**.

La **Cessione** è il **Prestito maggiormente richiesto nella terza età** ed è la **SOLUZIONE IDEALE PER I PENSIONATI** che, per motivi di età o altre situazioni particolari, non hanno la possibilità di accedere al Prestito Personale. Inoltre, il Pensionato ha la **GARANZIA DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA "rischio vita"** la quale, in caso di sinistro, estingue il debito residuo che il pensionato avrebbe ancora dovuto rimborsare, non gravando pertanto sugli eredi.

Esempi aggiornati febbraio 2017

pensionato del 1958:

con una rata mensile di Euro 150,00 per 120 mesi può ottenere in 10 giorni Euro 12.500,00

con una rata mensile di Euro 250,00 per 120 mesi può ottenere in 10 giorni Euro 21.100,00

pensionato del 1948:

con una rata mensile di Euro 100,00 per 120 mesi può ottenere in 10 giorni Euro 8.250,00

con una rata mensile di Euro 200,00 per 120 mesi può ottenere in 10 giorni Euro 16.870,00

Maggiori chiarimenti **CONSULENZE E PREVENTIVI GRATUITI** presso Confartigianato Viterbo, Via Garbini n.29/g Tel. 0761.337913 Agente in Attività Finanziaria Antonella Corbianco.

Convenzioni Confartigianato

Ford, rinnovata la convenzione a favore degli associati Confartigianato

La convenzione con FORD Italia, riservata alle imprese associate, per l'acquisto delle autovetture e dei veicoli commerciali è stata rinnovata anche per il 2017 a condizioni che sono state ulteriormente migliorate rispetto allo scorso anno. In particolare, è aumentato di 2 punti percentuali lo sconto sulla versione 5 porte del modello FIESTA, arrivando, così, ad una riduzione del 28% per le versioni benzina e diesel ed al 25% per la versione con alimentazione a GPL. Inoltre, è aumentato di 1 punto percentuale lo sconto su tutti i modelli della gamma FOCUS, TOURNEO (sia

versione Courier, sia Connect), C-MAX ed EDGE e quindi sull'ultima versione della FOCUS la riduzione complessiva è del 26%, mentre per la C-MAX, uno dei modelli più venduti, lo sconto è del 25%.

Restano invariati gli sconti per l'acquisto dei veicoli commerciali: sul FORD TRANSIT V363 lo sconto riservato alle imprese associate è ora del 27% rispetto al prezzo di listino, e la stessa riduzione si applica anche sui modelli FIESTA VAN e CUSTOM 362.

Per avere informazioni e conoscere i dettagli dell'offerta di autovetture e di veicoli commerciali FORD per le imprese associate è possibile contattare gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo al nr 0761.33791 o all'indirizzo e-mail: info@confartigianato.vt.it



Ambiente

Rifiuti, MUD entro il 30 aprile

Entro il 30 aprile 2017 occorre presentare il **Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)** di cui alla legge 70/94, con riferimento ai rifiuti prodotti nell'anno 2016.

Soggetti interessati:

Comunicazione Rifiuti

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

Si ricorda inoltre che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all'obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso

Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli

fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Comunicazione Imballaggi

Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).

Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.

Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Convenzioni Confartigianato

Eolo Spa: Internet a 30 mega per le imprese associate

E' disponibile una nuova convenzione siglata con EOLO Spa, azienda leader nel campo della fornitura di connettività **internet wireless in banda larga**, grazie alla quale tutti gli associati di Confartigianato potranno acquistare i servizi EOLO per le imprese e per le abitazioni, tutti con velocità a 30 Mega a **condizioni davvero esclusive**. EOLO è uno dei principali operatori di telecomunicazioni specializzato nella fornitura di connettività internet wireless in banda larga, anche nelle zone

attualmente non coperte da servizi ADSL. La rete di EOLO è composta da ripetitori radio che diffondono il segnale sul territorio.

La convenzione tra EOLO Spa e Confartigianato prevede condizioni esclusive sui canoni di abbonamento ai servizi EOLO per le imprese e le persone associate. I soci di Confartigianato potranno sottoscrivere a un prezzo agevolato 3 differenti offerte.

EOLO Ufficio 30: la migliore offerta per le imprese, con Internet a 30 Mega e

banda minima garantita a 6 Mega, unica sul mercato. Chiamate senza limiti.

EOLO Professional 0 Limiti: offerta per le imprese e i professionisti, 30 Mega e chiamate senza limiti.

EOLO Casa 0 Limiti: la migliore offerta per la casa, Internet a 30 Mega e chiamate senza limiti.

Per avere informazioni e conoscere i dettagli dell'offerta è possibile contattare gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo al nr. 0761.33791 o all'indirizzo e-mail: info@confartigianato.vt.it



CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

IN ARRIVO!!!

DESTINATARI: TUTTI COLORO CHE RISULTANO ESSERE ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE PARTICOLARI DI LAVORO, QUALI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI.

LA PATENTE DI GUIDA NON BASTA PER ASSOLVERE ALL'OBBLIGO DI CONSEGUIRE LO SPECIFICO PATENTINO, IN QUANTO, MENTRE LA PATENTE DI GUIDA RIGUARDA ASPETTI LEGATI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, IL PATENTINO SI RIFERISCE ALLE NORME SPECIFICHE E AI CORRETTI COMPORTAMENTI NELLA CONDUZIONE DEI MEZZI MECCANICI NEL LUOGO DI LAVORO.

Il corso mira a dare risposta all'esigenza, dettata dall'art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal Nuovo Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012, di una specifica formazione per ottenere l'abilitazione per gli addetti alla conduzione di attrezzature particolari di lavoro, quali trattori agricoli e forestali del tipo sia a ruote ed a cingoli al fine di mettere a conoscenza il lavoratore dei rischi connessi.

DOVE:



Via Igino Garbini, 29/g - 01100 Viterbo (Vt)
Tel. 0761 33791 - Fax 0761 337920

www.confartigianato.vt.it - info@confartigianato.vt.it

PER INFO ED ISCRIZIONI:

0761 337912-42

UFFICIO AMBIENTE & SICUREZZA

della Confartigianato Imprese di Viterbo

**PRENOTATI PER IL PROSSIMO CORSO
- ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO -**





**SEI IN GRADO DI PROTEGGERE LA SALUTE DI CHI ENTRERÀ IN
CONTATTO CON GLI ALIMENTI CHE HAI LAVORATO O MANEGGIATO?**



**Manipoli e somministri
bevande ed alimenti?**

**TI SERVE LA FORMAZIONE
OBBLIGATORIA!**

**Sei già in possesso
della formazione BASE?**

**TI BASTERA' UN CORSO DI
AGGIORNAMENTO!**



**CORSO DI FORMAZIONE BASE ED AGGIORNAMENTO PER
ADDETTI E RESPONSABILI DELLA FILIERA ALIMENTARE
HACCP - "PACCHETTO IGIENE"**

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2017

DESTINATARI: IL CORSO È RIVOLTO AGLI ADDETTI DEL SETTORE ALIMENTARE (RISTORANTI, BAR, PIZZERIE, NEGOZI ED INGROSSI ALIMENTARI, MACELLERIE, AZIENDE IN QUALSIASI FASE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO, DEPOSITO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE, COMPRESA LA SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI, ETC...), AI LORO RESPONSABILI (TITOLARI, CAPI REPARTO, RESPONSABILI DI SETTORE, ETC) ED A TUTTI COLORO CHE NECESSITANO DELL'AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE; E' RIVOLTO ANCHE AD OPERATORI NON QUALIFICATI DEL SETTORE ALIMENTARE CHE ASSOLVONO SEMPLICI INCARICHI OPERATIVI.

I corsi mirano a dare risposta a quanto previsto dalla delibera della giunta regionale, D.G.R. Lazio 825/09 e s.m.i., ovvero all'esigenza di possedere un'adeguata formazione del personale (sia che si tratti di addetti alla manipolazione/somministrazione degli alimenti e sia che si tratti dei responsabili della gestione della procedura HACCP) operanti presso imprese alimentari; La formazione HACCP-"PACCHETTO IGIENE" è un requisito indispensabile per garantire la sicurezza igienica dei prodotti. I corsi HACCP, hanno validità regionale e nello specifico sono validi per la Regione Lazio e quindi per tutto quel personale alimentarista che opera nelle provincie di Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina.

DOVE:



Via Igino Garbini, 29/g - 01100 Viterbo (Vt)
Tel. 0761 33791 - Fax 0761 337920
www.confartigianato.vt.it - info@confartigianato.vt.it

PER INFO ED ISCRIZIONI:

0761 337942-12

UFFICIO AMBIENTE & SICUREZZA

della Confartigianato Imprese di Viterbo

**PRENOTATI PER IL PROSSIMO CORSO
- ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO -**






Confartigianato
imprese di Viterbo

in collaborazione con


Pasticceria **Casantini** dal 1950 S.N.C.

**Marzo
Maggio
2017**

Torna la Scuola di cake design
10 giornate per imparare a decorare i tuoi
momenti e le tue feste!

Lezioni a tema (Pasqua, Wedding,
Festa del papà, festa della mamma, compleanni,
battesimi, comunioni, ed altro ancora)
con la rinomata esperienza di *Katia Casantini*

Iscrizioni aperte fino al 1° marzo 2017
(scuola a numero chiuso, max 10 partecipanti)

info: tel 0761/33791 fax 0761/337920
info@confartigianato.vt.it
www.confartigianato.vt.it






Confartigianato
Imprese Viterbo

Via Igino Garbini 29/g
01100 Viterbo
tel. 0761/33791
fax 0761/337920
www.confartigianato.vt.it



PRESTITI PERSONALI
...i tuoi desideri
iniziano qui!

Cessione del Quinto della Pensione

Il prestito veloce garantito dalla pensione



Liquidita' veloce con la Cessione del quinto dello stipendio

il piacere di darti una mano!

SCOPRILO... Contattando direttamente la nostra agente

Antonella Corbiano tel. 0761/337913

email antonella@confartigianato.vt.it



Politiche fiscali

La revisione degli studi di settore in vigore nel 2016

1. PREMESSA

La Commissione degli Esperti degli studi di settore, nel corso della riunione del 7 dicembre 2016, ha espresso il proprio parere positivo sugli studi in evoluzione nel 2016 e riguardanti:

- 18 studi del comparto del commercio;
- 7 studi del comparto dei professionisti;
- 20 studi del comparto delle manifatture;
- 12 studi del comparto dei servizi.

Dagli iniziali 68 studi di settore, posti in revisione con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 febbraio 2016 prot. n. 31160, ne sono stati infine approvati 57 a seguito di accorpamenti - di alcuni in unico studio - effettuati nel corso del processo di validazione.

Si passa, così, dai 204 studi di settore previsti nel periodo di imposta 2015 ai complessivi 193 studi del periodo di imposta 2016.

L'elemento di grande novità che ha caratterizzato l'attività di revisione degli studi di settore in evoluzione nel 2016 è la consistente diminuzione delle informazioni richieste all'interno dei modelli rispetto alle annualità precedenti. La semplificazione ha interessato in particolar modo i quadri:

B - unità locali

C - modalità di svolgimento dell'attività

D - elementi specifici dell'attività

Il processo di semplificazione dei modelli in evoluzione nel 2016 è avvenuto con la riduzione dei dati richiesti in base alla logica di non richiedere informazioni che negli anni scorsi sono risultate non significative e quindi non necessarie ai fini della:

clusterizzazione,
della normalità,
della coerenza,
e della stima dei ricavi.

Si sottolinea, tuttavia, che l'attività di semplificazione, avviata dall'Agenzia delle entrate, ha anche riguardato gli studi le cui evoluzioni sono state approvate per le annualità 2014 e 2015 e consistente nel **mantenere le sole informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore** (si segnala che, nel caso di sezioni contenenti almeno una variabile significativa ai fini dell'applicazione dello studio di settore, con dati in percentuale la cui somma fa 100%, per evitare errori di compilazione sono state confermate, in questa prima fase, anche quelle non significative).

Infine si segnala che la **revisione** attuata nel 2016 è stata l'ultima poiché ai sensi dell'articolo 7-bis () del Decreto legge 193/2016 è prevista, dal 2017, l'introduzione di **indici sintetici di affidabilità** per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti

e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore.

Pertanto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, saranno individuati i nuovi indici sintetici cui saranno collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Con l'introduzione delle nuove modalità di riscontro dell'affidabilità fiscale dei contribuenti è stata anche disposta la cessazione degli effetti, ai fini dell'accertamento, delle disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.

Sempre nel corso della riunione del 7 dicembre scorso, la Commissione degli esperti Studi di settore ha valutato positivamente la metodologia di elaborazione degli interventi finalizzati a cogliere la particolare congiuntura economica che ha caratterizzato il periodo di imposta 2016. La Commissione ha espresso il proprio parere positivo, con la richiesta tuttavia di verificare a valle dell'elaborazione dei relativi coefficienti e dell'analisi degli esempi pervenuti dalle Organizzazioni di categoria, la validità degli stessi in una successiva riunione deliberativa cui seguirà il corrispondente decreto ministeriale di approvazione.

Pertanto sono state confermate le linee d'azione già utilizzate nello scorso che consistono in:

- interventi riguardanti l'analisi di normalità economica;
- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali territoriali;
- correttivi congiunturali individuali.

Infine la Commissione di esperti ha approvato l'aggiornamento delle "territorialità" applicate agli studi revisionati nel corso del 2016.

2. VALIDAZIONE DEGLI STUDI IN REVISIONE NEL 2016

Si illustrano, a seguire, gli studi validati dalla Commissione (relativamente a quelli di interesse per il mondo artigiano e della piccola impresa) e per i quali è stato reso, da parte delle categorie interessate, il parere per la validazione. Si ricorda che, come di consueto, nel sito internet della Direzione, sono pubblicati i pareri resi dalle categorie interessate dall'ultima validazione. Mentre i verbali dei lavori della Commissione, assieme ai documenti preparatori della stessa, sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (Home - Strumenti - Studi di settore e parametri - Studi di settore - Commissione degli esperti - Verbali).

Continua da pagina 13

Politiche fiscali

La revisione degli studi di settore in vigore nel 2016

La consultazione del materiale pubblicato sul sito dell'Agenzia è di estremo interesse in quanto nei documenti preparatori della Commissione sono contenute, oltre ad un sunto dei pareri forniti dalle categorie, anche le risposte dell'Agenzia delle entrate alle osservazioni e alle richieste delle associazioni.

Si ricorda che la Commissione esprime dei pareri consultivi e che, per le rispettive competenze, il Ministero dell'economia e l'Agenzia delle entrate potranno confermare gli indirizzi emersi in sede di Commissione.

Correttivi crisi e gli indicatori di coerenza economica

Visto il perdurare della **crisi economica**, ricorre, nei **pareri espressi dalle categorie organizzate dalla Confederazione**, la richiesta di prevedere adeguati correttivi congiunturali ed individuali che colgano l'effettivo impatto della stessa sui periodi d'imposta di applicazione dello studio rispetto alla base dati utilizzata per la revisione (2014). Si richiede, inoltre, che siano anche riproposti i correttivi crisi ai valori soglia degli indicatori di coerenza così come è stato fatto per il 2015.

Al riguardo permangono, infatti, criticità nell'applicazione degli indicatori di coerenza. Detti indicatori mirano a determinare il grado di efficienza, produttività e redditività delle imprese. Tale analisi presenta notevoli limiti nei momenti di congiuntura economica negativa come quelli in atto. Gli imprenditori, in situazione di crisi, mantengono in vita l'impresa, in attesa di una auspicata uscita dalla crisi stessa, contraendo i loro margini di guadagno. I valori soglia individuati per gli indicatori: **"Valore Aggiunto lordo per addetto"** o **"Margine per addetto non dipendente"** e l'Indice di **"Copertura del costo per il godimento dei beni di terzi e degli ammortamenti"**, risultano essere pertanto troppo selettivi.

Con riguardo all'indicatore **"Valore Aggiunto lordo per addetto"** si rileva che alle imprese che utilizzano in misura minima lavoro dipendente (o per poche giornate o utilizzando *voucher*), viene applicato detto indicatore avendo appunto sostenute spese per lavoro. Ciò le penalizza poiché si vedono applicati i valori soglia minimi previsti per tale indicatore che sono più elevati di quelli previsti per il **"Margine per addetto non dipendente."** E' stata pertanto avanzata, nei **pareri espressi**, la richiesta che in tali casi occorrerebbe introdurre correttivi ai valori soglia in presenza di somme sostenute per lavoro dipendente di non rilevante entità.

Si ritiene, infatti, che le conseguenti incoerenze negli esiti degli indicatori non possano essere attribuiti alla gestione

aziendale né possano penalizzare le imprese nella valutazione complessiva dello studio di settore anche ai fini del riconoscimento dei benefici del sistema premiale. Si è dell'avviso, quindi, che sia necessaria una revisione sostanziale e complessiva degli indicatori di coerenza che modifichi in modo più favorevole per le imprese i valori soglia, anche attraverso un più marcato effetto dei correttivi sui valori soglia stessi.

L'Agenzia delle entrate, nelle sue risposte ai pareri, ritiene che la revisione congiunturale degli studi, conseguente all'introduzione di specifici correttivi "crisi", consentirà, anche per il p.i. 2016, di cogliere eventuali fenomeni di riduzione dell'efficienza produttiva dell'impresa, grazie all'utilizzo di una frontiera di produzione stocastica, in cui i coefficienti relativi ai fattori della produzione (valore dei beni strumentali e numero di addetti) saranno individuati per singolo studio di settore. La revisione congiunturale degli studi, analogamente a quanto avvenuto per il p.i. 2015, dovrebbe consentire, altresì, di individuare specifici interventi correttivi relativi agli indicatori di coerenza economica per i quali la determinazione dei valori di soglia di coerenza potrebbe essere influenzata dalla riduzione dei margini e della redditività, nonché dal minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica.

Per quanto concerne, invece, il funzionamento dell'indicatore **"Valore Aggiunto lordo per addetto"**, che penalizzerebbe "le imprese che utilizzano in misura minima lavoro dipendente (o per poche giornate o utilizzando *voucher*)", e relativamente al quale viene richiesta l'introduzione di correttivi ai valori soglia in presenza di somme sostenute per lavoro dipendente di non rilevante entità, l'Agenzia rappresenta che le soglie dell'indicatore in questione sono state determinate in modo "cautelativo", tale da evitare che l'esito dell'indicatore sia influenzato da circostanze del genere di quella segnalate.

